



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 7 DEL 01-02-2021

Oggetto: BUONI SPESA COVID 19 LIQUIDAZIONE COMPETENZE FAR=
 MACIA ANGELINI MARINUCCI

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI.19" convertito in Legge 5 marzo 2020 n.13;

Visto il DPCM 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM 25 febbraio 2020 e DCPM 1 marzo 2020 con i quali vengono disposte una serie di misure di contenimento del contagio del virus per le aree geografiche maggiormente a rischio ivi indicate;

Visti i decreti-legge n.9 del 2 marzo 2020 , n.11 dell'8 marzo 2020, n.14 del 9 marzo 2020 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 4 marzo 2020 con il quale viene disposto che le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 siano applicate all'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020, con i quali vengono inasprite le misure di restrizione da adottare sull'intero territorio regionale al fine di contrastare la diffusione del virus e impongono di evitare qualsiasi tipo di assembramento pubblico e privato e di garantire la distanza di almeno un metro in tutti i luoghi di lavoro e di incontro delle persone;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 che impartisce ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionali tra le quali la sospensione di attività commerciali ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità;

Visto altresì il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19";

Visto l'ulteriore DPCM 22 marzo 2020 di maggiori restrizioni tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto considerate essenziali e indispensabili per questo momento storico;

Dato atto che la gravità del fenomeno sanitario attuale risulta di difficile risoluzione nel breve periodo e le forti restrizioni necessarie e indispensabili stabilite dal governo al fine di contrastarne la diffusione producono ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del paese aggravando le situazioni economica e sociale di famiglie già in stato di precarietà;

Vista l'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 a firma del capo Dipartimento della Protezione Civile con la quale al fine di prevenire l'aggravarsi dell'emergenza sociale

che potrebbe conseguire alle difficoltà di una fascia della popolazione a reperire risorse e beni di prima necessità a seguito delle misure restrittive dirette a contrastare la diffusione del coronavirus, laddove stabilisce tra l'altro, di erogare ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di soccorso alimentare per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare i bisogni primari;

Visto che il contributo, previsto dall'Ordinanza n.658 del 29/3/2020 a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile assegnato al Comune di Castignano è pari alla quota di € 18.701,69;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n 105 del 30/11/2020 con la quale l'organo esecutivo ha stabilito di dare concreta ed immediata attuazione all'ordinanza n.658 del 29/3/2020 individuando le modalità ritenute più idonee ad assicurare la tempestiva disponibilità di generi alimentari di prima necessità ai nuclei familiari in situazioni di difficoltà individuati tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e comunque tra quelli in stato di bisogno con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

Vista la determinazione dell'ufficio di segreteria n.155 del 03/12/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato disposto quanto appresso:

- *“di impegnare la spesa di € 18.701,69 necessaria per la liquidazione dei buoni spesa emessi dal Comune di Castignano con le modalità prevista dalla delibera di G.C. n. 31 del 01/04/2020 per la solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sul capitolo 1950 imputato contabilmente a carico dell'annualità 2020 del vigente bilancio pluriennale, e nella stessa esigibile;*
- *di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra ente e commercianti locali come in allegato “A” al presente atto;”*

Dato atto che, nel territorio di Castignano, hanno aderito le seguenti attività commerciali:

- Macelleria L'angolo delle Bontà
- Macelleria Ionni Marino
- Macelleria Traini e Sciamannetti
- Macelleria Calisti
- Macelleria F.lli Grilli
- Supermercato Canguro San Venanzo
- Market Gagliardi di Gagliardi Giovanni e M. Francesca snc
- Supermercato CIDAL di Cicconi Rossano
- Supermercato CRAI-D'Angeli Cinzia
- Supermercato Tomassetti Silvia
- Panificio Vannicola Domenico & C. snc
- Panificio D'Angeli Elma
- Panificio Cameli
- S.C.A.C Cantine Castignano
- Frutta e verdura Rattattuje di Cicconi Mariella
- Farmacia Angelini Marinucci

Che le convenzioni , regolanti i rapporti tra le parti, sono state debitamente sottoscritte dai relativi rappresentanti, in atti;

Richiamata la determinazione dell'ufficio di segreteria n.172 del 21/12/2020 relativamente alla approvazione dei beneficiari dei buoni spesa emessi dall'Ente a seguito di apposito avviso pubblico;

Considerato che in merito non si applica il codice degli appalti in quanto non trattasi né di acquisto né di fornitura di beni poiché l'ente non si configura come soggetto passivo;

Che l'intervento prospettato dall'ordinanza 658/2020 si qualifica come contributo sociale giusto articolo 2 comma 6 di seguito a stralcio riportato:

*"L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo **contributo** tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico".;*

Richiamata in merito la determinazione n.4/2011 dell'Anac che testualmente dispone:

"Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi";

Visto il comunicato del Presidente Anac del 09.04.2020 con il quale si precisa che le erogazioni di cui all'articolo 2, comma 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 **non sono assoggettate all'obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell'Autorità.**

Che quanto sopra è conforme inoltre con le indicazioni fornite dall'Autorità nella determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui *«per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi».*;

Vista la richiesta di rimborso della Farmacia Angelini Marinucci prot.n.517 del 22/01/2021 per n.9 buoni spesa covid 19 da € 25,00 e n. 15 buoni spesa covid 19 da €. 5,00 e così per un totale complessivo di € 300,00;

Dato atto che la richiesta è correlata da giusta rendicontazione riportante il codice utente di ognuno e il numero dei buoni corrispondente unitamente allo scontrino fiscale abbinato;

Effettuato il dovuto riscontro con il registro concessione buoni spesa, in atti;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione richiesta;

Tenuto conto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo 1950 vigente bilancio annuale e pluriennale – annualità 2020, sufficientemente capiente;

Visto il TUEL e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità pubblica;

Visto il regolamento relativo alla concessione di sussidi e contributi;

PER tutto quanto sopra premesso;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare alla Farmacia Angeini Marinucci di Castignano n.9 buoni spesa covid 19 da € 25,00 e n. 15 buoni spesa covid 19 da €. 5,00 e così per un totale complessivo di € 300,00;

di imputare il relativo onere di € 300,00 al cap. 1950 del bilancio anno corrente RR.PP. sufficientemente disponibile in merito giusto impegno atto di determina ufficio segreteria n.155/2020, di cui in premessa;

di dare atto che le erogazioni di cui all'articolo 2, comma 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 non sono assoggettate all'obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell'Autorità;

di dare mandato all'ufficio di ragioneria di provvedere per quanto di competenza;

DI DARE ATTO che la scrivente per quanto con la presente disposto non si trova in condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai sensi degli art.6 e 7 del D.P.R.16/4/2013,n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2021 al 25-02-2021 con numero 99

Castignano, li 10-02-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino